

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA RICHIESTA, L'ESAME, L'OPINAMENTO E IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ DEI COMPENSI INDICATI NELLE PARCELLE NONCHE' L'ESPLETAMENTO DEI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, nella seduta del 31.07.2023 visto l'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e l'art. 7 della Legge 21.4.2023 n. 49

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti avviati a fronte delle istanze degli iscritti o dei loro eredi per il rilascio del parere di congruità dei compensi professionali relativi ad attività di assistenza giudiziale e/o stragiudiziale ovvero di consulenza nonché lo svolgimento dei tentativi di conciliazione previsti dall'art. 13 comma 9 e dall'art. 29, comma 1, lett. o) della L. 31.12.2012 n. 247

Art. 2

Presentazione dell'istanza e termine iniziale del procedimento

L'iscritto o i suoi eredi devono presentare istanza al Consiglio dell'Ordine preferibilmente a mezzo PEC, corredata dalle indicazioni in fatto e da tutti i documenti necessari ad una congrua valutazione della attività professionale svolta.

La richiesta deve contenere:

- a) - le generalità, il codice fiscale, i recapiti telefonici, il numero di fax, l'indirizzo PEC propri nonché le generalità, il codice fiscale, la residenza e l'eventuale indirizzo PEC dell'assistito;
- b) - l'oggetto e il valore della pratica;
- c) - una succinta relazione sulla natura dell'attività professionale svolta, la sua durata, l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito, gli atti predisposti, la misura del compenso ed i criteri sulla base dei quali ritiene che vada determinato, nonché la documentazione attestante le eventuali spese sostenute;
- d)- la sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito di regolamentazione del compenso;
- e)- l'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata o di esposti fatti pervenire nei propri confronti dal cliente che ha beneficiato delle prestazioni professionali per le quali è richiesto il parere di congruità.

Al momento del deposito dell'istanza, l'interessato deve espressamente autorizzare il Consiglio dell'Ordine al trattamento dei propri dati personali.

La data di protocollo costituisce il termine iniziale del procedimento.

Art. 3

Nomina del consigliere delegato e avvio del procedimento

Ricevuta l'istanza, la Segreteria dell'Ordine forma il fascicolo contenente la richiesta e la documentazione allegata, gli attribuisce un numero cronologico progressivo e lo rimette al Coordinatore della Commissione Parcelle per la designazione del Consigliere delegato.

Il Coordinatore provvede - senza indugio comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi - a verificare l'esistenza di eventuali richieste in prevenzione delle parti ed alla nomina, seguendo criteri di rotazione, di uno dei Consiglieri componenti la Commissione Parcelle; il Consigliere così delegato assume la qualifica di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/1990.

Il Consigliere designato comunica l'avvio della procedura per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, ove possibile a mezzo PEC, sia all'istante sia ai soggetti nei cui confronti è richiesto il rilascio del parere di congruità.

Nella comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere indicato:

- l'oggetto delle prestazioni professionali per le quali è richiesto il parere di congruità della parcella;
- il responsabile unico del procedimento;
- la data entro la quale deve concludersi la procedura ed i rimedi esperibili in caso di inerzia;
- la data di presentazione dell'istanza di parere di congruità;
- l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti;
- l'invito rivolto al controinteressato a dedurre, depositando atti e documenti - anche a mezzo PEC - nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e l'avviso della possibilità di richiedere il tentativo di conciliazione.

Il Responsabile del procedimento potrà omettere la comunicazione di avvio della procedura qualora risulti documentalmente l'impossibilità di individuare la residenza del destinatario.

Il Consigliere delegato, ove richiesto da una delle parti, convoca gli interessati entro 20 (venti) giorni per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 4

Richiesta integrazione documentazione e/o convocazione e comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza

- Il Consigliere Responsabile del procedimento può chiedere all'istante, a mezzo della Segreteria, il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.
- Qualora l'istante non ottemperi all'invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorso il termine concesso, il Consigliere Responsabile ne riferisce al Consiglio e l'istanza viene dichiarata improcedibile; di ciò la Segreteria dà comunicazione all'interessato.
- In quest'ultimo caso, l'istante potrà, comunque, depositare nuova istanza, corredata dai documenti mancanti.
- Del deposito di documenti o chiarimenti verrà data comunicazione ad eventuali controinteressati intervenuti nel procedimento.
- La comunicazione di cui al primo comma sospende i termini per concludere il procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.
- Il Consigliere responsabile del procedimento, se ritiene la sussistenza di motivi ostativi al pieno accoglimento dell'istanza, ne dà comunicazione al richiedente con tempestività.
- Entro il termine di 10 (*dieci*) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante, preferibilmente tramite PEC, può presentare le proprie osservazioni ed eventuali nuovi documenti.
- La comunicazione di cui al sesto comma sospende i termini per concludere il procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al settimo comma.
- Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni dovrà darsi ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art.5

Adozione, motivazione e comunicazione del provvedimento conclusivo.

Espletate le formalità di cui all'art 3 e ricevute le deduzioni del controinteressato o comunque trascorso il termine allo stesso concesso, il Consigliere responsabile del procedimento adotta direttamente il provvedimento conclusivo se di valore inferiore ad € 20.000,00.

Negli altri casi, il Consigliere responsabile del procedimento riferisce le risultanze della trattazione al Consiglio dell'Ordine, proponendo il provvedimento da adottare.

Il parere adottato deve essere, in ogni caso, motivato, sia pure succintamente, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La comunicazione del provvedimento conclusivo all'istante e al controinteressato avviene a cura della Segreteria dell'Ordine, anche a mezzo PEC.

Fino all'adozione del provvedimento finale o del primo incontro nel caso di tentativo di conciliazione, l'istante che rinunci al procedimento deve corrispondere all'Ordine la somma dovuta per diritti di segreteria oltre alle eventuali spese sostenute.

Nei casi in cui trovi applicazione l'art. 7 della L. N. 49 del 21.4.2023, il parere di congruità rilasciato in copia conforme all'originale dal Consiglio dell'Ordine, notificato dal professionista al proprio cliente e non opposto da quest'ultimo nel termine di 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 281-undecies cpc, costituisce titolo esecutivo.

Il Consiglio dell'Ordine rilascerà, su espressa richiesta dell'avvocato istante che attesti la mancata opposizione dinanzi all'autorità competente del parere notificato, una seconda copia conforme del parere di congruità al fine di dare corso all'azione esecutiva.

Art. 6

Termine finale del procedimento e sospensione dei termini

Il procedimento deve concludersi nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvio, con l'adozione di un provvedimento espresso.

I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, nei seguenti casi:

- a) quando il Consigliere Responsabile abbia comunicato la sussistenza di motivi ostativi al pieno accoglimento dell'istanza;
- b) qualora si verifichi la necessità di chiedere chiarimenti, integrare o regolarizzare la documentazione presentata dall'istante ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine o non direttamente acquisibili, a cura dell'interessato, presso altra Pubblica Amministrazione.

In caso di sospensione, i termini riprenderanno a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti, attestato dal relativo protocollo.

I termini per la conclusione del procedimento resteranno altresì sospesi in caso di tentativo di conciliazione dal momento della richiesta sino alla definizione del procedimento, ma in ogni caso per non più di 60 (sessanta) giorni, salvo diverso accordo di proroga delle parti.

Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente Regolamento sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Art. 7

Costo del parere, del verbale di conciliazione e rilascio copie. Ritiro documenti

All'emissione del parere l'istante è tenuto a corrispondere all'Ordine l'importo per tassa, diritti di segreteria e rimborso spese sostenute come da tabella allegata calcolato sul valore liquidato.

In caso di positiva conciliazione ai sensi del successivo art. 8, l'istante è tenuto al versamento dell'importo per tassa, diritti di segreteria e rimborso spese calcolato sul valore transatto.

In caso di rinuncia al procedimento successivamente al primo incontro del tentativo di conciliazione, l'istante è tenuto al versamento dell'importo per tassa, diritti di segreteria e rimborso spese calcolato sul valore della richiesta iniziale.

Il controinteressato fino a che il procedimento non si sia concluso può sempre richiedere ed ottenere copia degli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 della L. 241/90 s.m.i. e del relativo regolamento attuativo, corrispondendo i relativi diritti di copia alla Segreteria dell'Ordine.

Una volta conclusosi il procedimento, il controinteressato che voglia accedere agli atti ed estrarne copia, deve presentare istanza d'accesso agli atti; in tal caso, gli Uffici trasmettono l'istanza al Collega che ha chiesto la liquidazione, assegnando allo stesso 10 giorni per le eventuali osservazioni. Decorso tale termine, gli Uffici trasmettono il fascicolo all'ordine del giorno del

primo Consiglio utile, che delibera sull'istanza d'accesso. In caso di accoglimento della richiesta, gli Uffici trasmettono gli atti all'interessato (previo pagamento dei costi di segreteria).

Art. 8

Tentativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione, richiesto dalle parti ai sensi dell'art. 13 comma 9 ovvero dell'art. 29, comma 1, lett. o) della L. 31.12.2012 n. 247, avviene dinanzi ad un Collegio costituito dal Consigliere responsabile del procedimento, dal Presidente dell'Ordine e da un componente della Commissione Parcelle ovvero dal responsabile del procedimento e da altri due Consiglieri delegati dal Consiglio.

Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. In caso di esito positivo dell'incontro, viene redatto e sottoscritto dagli interessati un verbale conciliativo.

Degli accordi sui compensi è altresì redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. o) della L. 31.12.2012, n. 247, come modificato dall'art. 26, comma 3 D.lgs. 10.10.2022 n.149.

Ove il tentativo di conciliazione non riesca, nel verbale negativo verrà dato atto soltanto della comparizione o meno delle parti innanzi al Collegio.

Art. 9

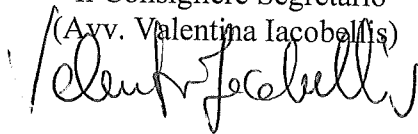
Entrata in vigore – Disciplina transitoria

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.08.2023 e verrà pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. www.ordineavvocati.terni.it.

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni in data 31.07.2023.

Il Consigliere Segretario

(Avv. Valentina Iacobellis)



Il Presidente

(Avv. Andrea Colacci)

